



Repubblica e Cantone
Ticino

confronti 2025

La fiscalità delle successioni e donazioni in Svizzera

*Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ, MAS in Tax Law, **Giordano Macchi***
Direttore della Divisione delle contribuzioni

Lugano, 2 dicembre 2025

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento Finanze e Economia
Divisione delle contribuzioni



Introduzione

L'imposta di donazione e successione ha sempre avuto sia fervidi sostenitori, che accesi oppositori.

Per alcuni è preminente il principio di "uguaglianza al punto di partenza", quindi ben venga un'imposizione molto alta.

Per altri il risparmio dovrebbe essere semplicemente delle famiglie che l'hanno conseguito (già pagando le imposte sui redditi).

La vivacità della teoria e della politica quindi implicano una legislazione fiscale sempre in movimento.

Daremo uno sguardo al diritto vigente, alle modifiche recenti e al gettito nel contesto ticinese.

Commenteremo il risultato della votazione federale sul tema.



Le imposte di successione e donazione in Svizzera


La Confederazione non preleva né l'imposta di successione né l'imposta di donazione e tali imposte non sono oggetto di armonizzazione a livello federale.

Sono di **competenza cantonale**.

La libertà del legislatore cantonale è limitata da alcuni principi costituzionali:

- Divieto di doppia imposizione
- Garanzia di uguaglianza in diritto
- Garanzia della proprietà

Le imposte di successione e donazione in Svizzera



In alcuni cantoni non è prevista l'esenzione ascendente (figli – genitori)



Imposta di donazione e successione ticinese

Imposta di successione – Oggetto dell'imposta (art. 141 LT)

- Le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima
- Le trasmissioni di beni e diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte
 - Istituzione di un erede
 - Legato
 - Sostituzione fedecommissaria
- Le prestazioni derivanti da assicurazioni private di capitale soggette a riscatto
 - Prestazioni in capitale di assicurazioni 3 pilastro B : UISD
 - Prestazioni in capitale 2 e 3 pilastro A + 3B puro rischio: UT (con imposta speciale art. 38 LT)



Imposta di donazione e successione ticinese

Imposta di successione – Territorialità dell'imposta (art. 147 LT)

- Il de cuius aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso
- Alla successione appartengono immobili e relativi accessori nel Cantone
- Alla successione appartengono stabilimenti d'impresa nel Cantone



Imposta di donazione e successione ticinese

Imposta di successione – Esenzione soggettiva (art. 154 LT)

- La Confederazione
- Il Cantone
- I Comuni, le Parrocchie, i Patriziati
- Le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, oppure scopi ideali
- Le istituzioni di previdenza
- Il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta compresi gli adottivi.



Imposta di donazione e successione ticinese

Imposta di successione – Determinazione della sostanza imponibile (art. 157 LT)

Determinante è il valore dei beni alla data del decesso del de cuius:

- Beni mobili → Valore commerciale
- Beni immobili → Valore di stima ufficiale

Passività deducibili

- Debiti comprovati del defunto, per i quali gli eredi rispondono personalmente
- Le spese funerarie usuali e di esecuzione testamentaria
- I diritti di usufrutto e di abitazione preesistenti, gravanti la sostanza devoluta.



Imposta di donazione e successione ticinese

Imposta di donazione – Oggetto dell'imposta (art. 142 LT)

Sono soggette all'imposta sulle donazioni **tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi**, devolute senza controprestazione corrispondente, segnatamente:

- Le assicurazioni a favore di terze persone, per l'ammontare della somma percepita dal beneficiario quando l'assicurato è ancora in vita
- Le assegnazioni di beni a una fondazione costituita per atto tra vivi
- Gli anticipi ereditari, anche se soggetti a collazione
- Le assegnazioni di beni a dipendenza di contratti di rinuncia o di fine ereditaria
- Le liberalità contenute in un contratto misto o simulato
- La costituzione e la cessione di diritti in favore di terze persone e la rinuncia ad essi, indipendentemente dalla loro denominazione



Imposta di donazione e successione ticinese

Imposta di donazione – Territorialità dell'imposta (art. 148 LT)

- Il donante ha il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone al momento del trasferimento patrimoniale
- Vengono donati immobili situati nel Cantone
- Il donatario con domicilio o dimora fiscali nel Cantone riceve beni mobili da un donante domiciliato all'estero*
- Vengono donati stabilimenti d'impresa nel Cantone

L'imposta di donazione è dovuta dal beneficiario della liberalità.

*** Possibile doppia imposizione**



Imposta di donazione e successione ticinese

Imposta di donazione – Determinazione della sostanza imponibile (art. 157 LT)

Determinante è il valore dei beni alla data dell'esecuzione delle liberalità:

- Beni mobili → Valore commerciale
- Beni immobili → Valore di stima ufficiale

Passività deducibili

- Debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l'atto di donazione
- I diritti di usufrutto e di abitazione preesistenti, gravanti la sostanza devoluta.



Imposta di donazione e successione ticinese

Aliquote

Ogni singolo successore (erede, legatario, ecc.) o donatario viene imposto sul valore fiscale dei beni che gli pertoccano, tenendo conto del relativo grado di parentela con il defunto/donatore

Le imposte di successione e donazione sono prelevate in base ai valori fiscali dei beni (aliquota base) e al grado di parentela con il defunto/donante (coefficienti)

		Coefficiente	Aliquota massima
1.	Fratelli, figliastri, partner consensuali	1.0	15.5%
2.	Nipoti (figli di fratelli e sorelle), figli di figliastri, patrigno, matrigna, nipoti affini, figliastri	1.3	18.5%
3.	Pronipoti (figli dei figli di fratelli e sorelle), prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, zii	1.8	27.0%
4.	Altri parenti e non parenti	3.0	35.0%